

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 22/6/99, n. 230 *“Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419”*, ai sensi del quale i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali;
- il D.P.R. 30/6/2000, n. 230 *“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”*, a norma del quale i detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa;
- l’Accordo Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni del 22/11/2001 tra Governo, Regioni e Province Autonome sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- la L.r. n. 29/04 *“Norme generali sull’organizzazione e sul funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 746 del 21.5.2007 *“Approvazione dell’Atto di Intesa tra la RER ed il Ministero di Giustizia e dell’Accordo di collaborazione per il triennio 2007 - 2009 tra la RER e il DAP - PRAP, in materia di assistenza sanitaria erogata a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari del territorio regionale”*;
- la L.R. 19/2/2008, n. 3 *“Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia Romagna”*

Visto il D.P.C.M. 1/4/2008 concernente le “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali

in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.126 del 30.5.2008 ed entrato in vigore il 14/6/2008;

Atteso che, per quanto riguarda i rapporti di lavoro del personale operante negli Istituti penitenziari il suddetto provvedimento prevede:

- Che il personale dipendente di ruolo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, che esercita funzioni sanitarie, in servizio alla data del 31 marzo 2008, è trasferito a decorrere dal 14.6.2008 (data di entrata in vigore del D.P.C.M medesimo) alle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio, ed è inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
- Il personale di cui al punto precedente, appartenente al profilo di psicologo, viene inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito dell'area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali - definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica;
- L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del D.P.C.M. 1/4/08 è indicato con specifico decreto adottato dal Direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Direttore generale del personale del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
- Nelle more del trasferimento alle Aziende Sanitarie per il tramite delle Regioni delle risorse finanziarie, e comunque non oltre il 30 settembre 2008, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto, pertanto, di demandare ad apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia di personale del Servizio sanitario regionale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la ricognizione nominativa del personale da assegnare, con decorrenza dal 14.6.2008 - data di entrata in vigore del D.P.C.M. 1/4/2008 alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che, per effetto della suddetta assegnazione, le dotazioni organiche delle Aziende interessate vengono contestualmente rideterminate, e che per quanto riguarda l'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito dovrà farsi riferimento a quanto stabilito con le proprie deliberazioni n. 1594 del 30.7.2004 ("Approvazione delle linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa in applicazione dell'art. 7 del CCNL sottoscritto il 19.4.2004" per l'area del Comparto), n. 1113 del 31.7.2006 (" Approvazione delle linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa della Dirigenza Medica e Veterinaria in applicazione dell'art. 9 del CCNL sottoscritto il 3.11.2005) e n. 1134 del 31.7.2006 ("Approvazione delle linee generali di indirizzo della Regione Emilia Romagna in applicazione dell'art. 9 del CCNL 3.11.2005 per l'Area della Dirigenza dei Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del comparto Aziende ed Enti del SSN e dell'ARPA -ER");

Rilevato che presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile sono in essere alla data del 31 marzo 2008 rapporti di lavoro con personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, i quali, ai sensi dell'art. 3, IV comma, del D.P.C.M. 1/4/08, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. stesso, alle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, continuando ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. L'individuazione nominativa di tale personale sanitario avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia di personale del Servizio sanitario regionale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

Ritenuto di dover demandare ai Direttori Generali delle Aziende interessate gli adempimenti necessari alla prosecuzione dei rapporti in essere, come sopra specificato, nonché ogni decisione in ordine ad eventuali, ulteriori rapporti di lavoro atipico che fossero stati attivati dall'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile

per garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta;

Ritenuto necessario ed opportuno rinviare gli ulteriori adempimenti previsti dal D.P.C.M. 1/4/08 in ordine:

1. al trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali afferenti alle attività sanitarie (per i quali dovrà essere redatto dal Ministero della Giustizia apposito inventario) mediante acquisizione degli stessi e contestuale trasferimento nel patrimonio delle AUSL della Regione Emilia Romagna. A tale trasferimento provvederanno i Responsabili dei Servizi competenti in materia di strutture socio sanitarie e di sanità pubblica presso la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;
2. alla istituzione, con proprio successivo provvedimento, dell'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, formato da rappresentanti della Regione e dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile competenti territorialmente, previsto dall'allegato A al D.P.C.M. 1/4/08, recante "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;
3. all'individuazione, con proprio successivo provvedimento, del modello organizzativo, differenziato in rapporto alle tipologie e alla consistenza degli Istituti di Pena ubicati nella Regione Emilia-Romagna, per garantire l'assistenza sanitaria ai detenuti;
4. all'individuazione, con proprio successivo provvedimento, entro il 31.3.2009, degli strumenti omogenei più idonei per assicurare, nel rispetto della normativa applicabile al Servizio Sanitario Nazionale, ed in conformità al modello organizzativo di cui al punto precedente, la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali Dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e successive modificazioni, e della

deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di prendere atto che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/4/2008, il personale dipendente di ruolo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, che esercita funzioni sanitarie, in servizio alla data del 31 marzo 2008, è trasferito alle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio a decorrere dal 14.6.2008, data di entrata in vigore del D.P.C.M. medesimo;
2. di prendere altresì atto che il suddetto personale è inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per i dipendenti delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale e che per quanto riguarda l'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito dovrà farsi riferimento a quanto stabilito con le proprie deliberazioni n. 1594 del 30.7.2004, n. 1113 del 31.7.2006 e n. 1134 del 31.7.2006;
3. di dare atto che, per effetto del suddetto D.P.C.M. 1/4/08, le dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie vengono automaticamente rideterminate in relazione al numero di unità di personale interessato al trasferimento;
4. di prendere atto che i rapporti di lavoro del personale sanitario, instaurati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero di Giustizia ai sensi della L. 9/10/1970, n. 740, in essere alla data del 31.3.2008, sono trasferiti, a far tempo dal 14/6/2008, alle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza.

5. di prendere atto che i suddetti rapporti instaurati ai sensi della L. n. 740/70, a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono trasferiti alle aziende sanitarie di riferimento e sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dal 14.6.2008, data di entrata in vigore del D.P.C.M. citato;
6. di demandare ad apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia di personale del Servizio sanitario regionale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la ricognizione nominativa del personale di cui ai precedenti punti n.1, n. 4 e n. 5;
7. di demandare ai Direttori Generali delle Aziende di ubicazione degli Istituti di Pena gli adempimenti necessari alla prosecuzione dei rapporti in essere, come sopra specificato, nonché ogni decisione in ordine ad eventuali rapporti di lavoro atipici che fossero stati attivati dall'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile per garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta;
8. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 6, III comma, del D.P.C.M. 1/4/08, nelle more del trasferimento alle Aziende Sanitarie per il tramite delle Regioni delle risorse finanziarie e comunque non oltre il 30 settembre 2008, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
9. di rinviare a successivi, propri provvedimenti gli ulteriori adempimenti previsti dal D.P.C.M. 1/4/08 in ordine:
 - all'individuazione del modello organizzativo, differenziato in rapporto alle tipologie e alla consistenza degli Istituti di Pena ubicati nella Regione Emilia-Romagna, per garantire l'assistenza sanitaria ai detenuti;
 - alla costituzione dell'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, che sarà composto da rappresentanti della Regione e dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile competenti

territorialmente (previsto dall'allegato A al D.P.C.M. 1/4/08, recante "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale)

➤ all'individuazione, entro 31.3.2009, degli strumenti omogenei più idonei per assicurare, nel rispetto della normativa applicabile al Servizio Sanitario Nazionale, ed in conformità al modello organizzativo di cui al punto precedente, la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite

10. di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti in materia di strutture socio sanitarie e di sanità pubblica presso la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali gli adempimenti in ordine al trasferimento da parte del Ministero della Giustizia delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali afferenti alle attività sanitarie, la loro formale acquisizione ed il successivo trasferimento degli stessi nel patrimonio delle AUSL della Regione Emilia Romagna;

11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.